



Prot. n

Data

---

Oggetto: Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Comunicazione relativa ai beneficiari che hanno percepito l'anticipo nella campagna 2021/2022.

Alle Organizzazioni professionali agricole e cooperative  
All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  
Al Collegio dei Periti Agrari  
Ai Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP  
e, p.c., Ad ARTEA  
agli Uffici territoriali della Regione Toscana

Con riferimento alla deliberazione Giunta regionale n. 239 del 7 marzo 2022, si ricorda che i beneficiari della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti della campagna 2021/2022 possono avvalersi della norma transitoria disposta all'articolo 5, comma 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2117.

Qualora si avvalgano di tale possibilità, i suddetti beneficiari possono presentare la domanda di pagamento del saldo anche successivamente al 15 ottobre 2023 ed entro il 15 ottobre 2024, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato almeno in parte realizzato;
- b) le spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023 ammontino almeno al 30% del totale della spesa ammessa.

A tal proposito, secondo quanto disposto nella circolare di AGEA Coordinamento dell'8 febbraio 2022 (prot. 9657), si precisa quanto segue:

- 1) il beneficiario deve presentare ad ARTEA la rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 che dovrà contenere l'elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che, a quella data, sia stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianificata;



2) tali giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi ad ARTEA dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;

3) ARTEA deve provvedere al pagamento del saldo entro il 15 ottobre 2025;

4) il mancato rispetto di quanto sopra disposto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo, con conseguente revoca dell'aiuto e recupero dell'anticipo erogato; inoltre, in applicazione di quanto disposto al comma 6 dell'articolo 10 del DM 1411/2017, verrà applicata una penale pari a 3 (tre) anni di esclusione dalla misura.

Come disposto dalla normativa regionale sopra richiamata, il termine per la presentazione delle domande di saldo (intermedia e finale), nonché le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 da parte dei beneficiari della campagna 2021/2022 che intendono avvalersi della norma transitoria di cui all'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117 sono definiti da ARTEA.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si invitano i soggetti in indirizzo a dare la più ampia diffusione possibile a questa comunicazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
(dott. agr. Gennaro Giliberti)

MG